COMUNE DI BEINASCO
Città Metropolitana di Torino
Piazza Vittorio Alfieri 7 - 10092 BEINASCO (TO)
tel. 01139891 - Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

Accordo quadro con un unico operatore economico per il servizio di Energy Manager comunale e supporto specialistico alla gestione energetica del patrimonio e dei servizi energetici dell'Ente

INDICE

Articolo 1 – Oggetto e finalità del servizio 3
Articolo 2 – Contesto di riferimento 3
Articolo 3 – Funzione dell'Energy Manager e rapporti con l'Amministrazione 4
Articolo 4 – Prestazioni comprese nel servizio 4
A. Supporto alla gestione e al controllo della Convenzione CONSIP SIE 4 4
B. Monitoraggio dei consumi 5
C. Ottimizzazione della gestione energetica del Patrimonio comunale 5
D. Efficientamento energetico e programmazione degli interventi 5
E. Fonti energetiche rinnovabili 6
F. PAESC, incentivi e programmazione energetico-ambientale 6
Articolo 5 – Fase iniziale di presa in carico e relazione ricognitiva 7
Articolo 6 – Prestazioni ordinarie e ulteriori attività attivabili 8
A. Servizio ordinario integrato di Energy Manager – Attività, periodicità e corrispettivo 8
B. Prestazioni ulteriori attivabili mediante contratti attuativi 9
C. Disposizioni comuni e obblighi di esecuzione 10
Articolo 7 – Prestazioni specialistiche non comprese nel corrispettivo 10
Articolo 8 – Modalità di svolgimento del servizio e rapporti con l'Amministrazione 11
Articolo 9 – Durata dell'accordo quadro e dei contratti attuativi 12
Articolo 10 – Corrispettivo e modalità di pagamento 12
Articolo 11 – Revisione prezzi 14
Articolo 12 – Obblighi e responsabilità dell'affidatario 14
Articolo 13 – Verifica dell'esecuzione del servizio 15
Articolo 14 – Inadempimenti e penali 16
Articolo 15 – Recesso e risoluzione 17
Articolo 16 – Riservatezza, proprietà e disponibilità dei dati e degli elaborati 18
Articolo 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari 18
Articolo 18 – Esecuzione delle prestazioni, collaboratori e subappalto 19
Articolo 19 – Controversie e foro competente 19
Articolo 20 – Trattamento dei dati personali e disposizioni finali 19

Premessa

La presentazione del preventivo nella successiva fase di affidamento dell'accordo quadro comporta la piena conoscenza e accettazione delle disposizioni del presente Capitolato, che disciplineranno l'accordo quadro e, per quanto applicabili, i relativi contratti attuativi.

Articolo 1 – Oggetto e finalità del servizio

1. Il presente Capitolato disciplina l'**accordo quadro con un unico operatore economico** avente ad oggetto il servizio di **Energy Manager comunale e di supporto specialistico alla gestione energetica del patrimonio e dei servizi energetici del Comune di Beinasco**, nonché le condizioni per l'affidamento e l'esecuzione dei relativi contratti attuativi.
2. L'accordo quadro è finalizzato ad assicurare all'Amministrazione, nel relativo periodo di validità, la disponibilità di un supporto tecnico specialistico, continuativo e indipendente per la conoscenza, il monitoraggio e l'ottimizzazione dei consumi e dei costi energetici, il controllo tecnico ed economico dei servizi energetici affidati a terzi, l'individuazione delle opportunità di efficientamento energetico e il supporto all'attuazione degli obiettivi di programmazione energetico-ambientale dell'Ente.
3. Le prestazioni saranno affidate all'operatore economico aggiudicatario mediante uno o più **contratti attuativi**, nei limiti del valore massimo dell'accordo quadro e secondo le esigenze dell'Amministrazione, le disponibilità finanziarie e le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dagli ulteriori atti contrattuali.
4. La stipulazione dell'accordo quadro non comporta l'obbligo per l'Amministrazione di affidare prestazioni per l'intero valore massimo dello stesso né attribuisce all'affidatario alcun diritto ad un quantitativo o importo minimo di prestazioni.
5. L'affidatario assumerà, nell'ambito dei contratti attuativi affidati, le funzioni di **Energy Manager dell'Amministrazione**, attraverso il professionista nominativamente individuato in sede di affidamento, in possesso della certificazione EGE – Esperto in Gestione dell'Energia, settore civile, UNI CEI 11339:2023, e opererà quale supporto tecnico del Comune e, in particolare, del RUP, del **Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)**, del Supervisore della Convenzione CONSIP SIE 4 e degli uffici comunali competenti.
6. Le attività dovranno essere svolte assicurando autonomia e indipendenza di valutazione rispetto ai gestori e ai fornitori dei servizi energetici dell'Ente, con particolare riferimento al soggetto affidatario della Convenzione CONSIP "Servizio Integrato Energia – SIE 4".
7. Le prestazioni affidabili nell'ambito dell'accordo quadro sono individuate nei successivi articoli. Ciascun contratto attuativo definirà le prestazioni da eseguire nel relativo periodo, fermo restando il rispetto delle condizioni tecniche, professionali ed economiche stabilite dall'accordo quadro.

Articolo 2 – Contesto di riferimento

1. Il Comune di Beinasco ha aderito alla Convenzione CONSIP **"Servizio Integrato Energia – SIE 4"**, nell'ambito della quale sono affidati servizi energetici e di gestione degli impianti comunali.
2. Il Capitolato Tecnico della Convenzione SIE 4 individua, tra le figure dell'Amministrazione, il **Supervisore** e contempla la figura dell'**Energy Manager (EM) e/o Esperto in Gestione dell'Energia (EGE)** quale supporto al Supervisore ai fini dell'uso ottimale dell'energia, anche attraverso la valutazione del Piano Tecnico Economico, il monitoraggio e controllo dei servizi e degli interventi, la verifica dei consumi energetici e del conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico.
3. L'affidatario opererà pertanto **nell'interesse dell'Amministrazione**, in raccordo con il Supervisore e con gli uffici comunali competenti, assicurando un supporto tecnico indipendente nell'analisi e nel controllo delle prestazioni rese dal gestore del SIE 4, senza sovrapporsi alle attività e alle responsabilità contrattualmente poste a carico del gestore stesso.

4. Il servizio si inserisce inoltre nell'ambito delle politiche energetiche e ambientali del Comune e dell'attuazione del **Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)**, con particolare riferimento alle azioni relative alla gestione energetica del patrimonio pubblico, al monitoraggio dei consumi e della produzione da fonti rinnovabili, all'analisi energetica ed economica degli interventi, all'individuazione di opportunità di finanziamento e, più in generale, al miglioramento delle prestazioni energetiche del patrimonio comunale.

Articolo 3 – Funzione dell'Energy Manager e rapporti con l'Amministrazione

1. L'affidatario, attraverso il professionista nominativamente individuato in sede di affidamento dell'accordo quadro, svolge, nell'ambito dei contratti attuativi affidati, le funzioni di **Energy Manager del Comune di Beinasco** e costituisce il riferimento tecnico-specialistico dell'Amministrazione per le materie oggetto del presente Capitolato.
2. Nello svolgimento delle prestazioni, l'Energy Manager opera in raccordo con il **RUP, il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), il Supervisore della Convenzione CONSIP SIE 4 e gli uffici comunali competenti**, ai quali assicura il supporto tecnico necessario per la gestione, il monitoraggio e l'ottimizzazione energetica del patrimonio e dei servizi energetici dell'Ente.
3. Con particolare riferimento alla Convenzione CONSIP SIE 4, l'Energy Manager supporta il Supervisore e gli uffici competenti nell'esercizio delle attività di competenza dell'Amministrazione, anche mediante:
 a) l'analisi della documentazione tecnica ed economica prodotta dal gestore;
 b) la verifica dell'andamento dei consumi e delle prestazioni;
 c) l'esame delle rendicontazioni e dei corrispettivi;
 d) la formulazione di osservazioni, richieste di chiarimento e proposte di miglioramento.
4. L'attività dell'Energy Manager ha natura tecnica, istruttoria e di supporto e non comporta la sostituzione del RUP, del DEC, del Supervisore o degli altri uffici comunali nell'esercizio delle rispettive competenze, né l'assunzione di funzioni autorizzative, contabili, decisionali o di approvazione riservate all'Amministrazione.
5. L'Energy Manager è tenuto a segnalare tempestivamente al RUP e al DEC le criticità, le anomalie o gli scostamenti rilevati, fornendo, ove possibile, le relative valutazioni tecniche e le proposte di intervento, e a prestare assistenza nei rapporti tecnici con il gestore del SIE 4 e con gli altri soggetti coinvolti nella gestione energetica del patrimonio comunale.
6. Le modalità operative di raccordo con l'Amministrazione, nonché eventuali priorità, scadenze e specifiche attività da svolgere, potranno essere precisate nei singoli **contratti attuativi**, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'accordo quadro e dal presente Capitolato.

Articolo 4 – Prestazioni comprese nel servizio

1. Nell'ambito dell'accordo quadro potranno essere affidate, mediante i singoli contratti attuativi, le prestazioni di seguito indicate, da modulare in relazione alle esigenze dell'Amministrazione, all'evoluzione del patrimonio, dei consumi e dei servizi energetici dell'Ente.

A. Supporto alla gestione e al controllo della Convenzione CONSIP SIE 4

L'Energy Manager assicura il supporto tecnico all'Amministrazione nella gestione e nel controllo della Convenzione CONSIP SIE 4 e, in particolare:

a) esamina il **Piano Tecnico Economico (PTE)**, i relativi aggiornamenti e la documentazione tecnica ed economica connessa al servizio;
b) supporta il Supervisore nel monitoraggio dell'esecuzione dei servizi e degli interventi previsti dalla Convenzione;
c) analizza la documentazione e i dati messi a disposizione dal gestore, verificandone la coerenza con le condizioni contrattuali e con l'effettivo andamento dei servizi;
d) esamina le **rendicontazioni e le fatturazioni** del gestore, verificando sotto il profilo tecnico-economico consumi, parametri contrattuali, periodi e orari di erogazione dei servizi,

eventuali variazioni volumetriche, conguagli, revisioni, compensazioni e ogni altro elemento rilevante ai fini della determinazione dei corrispettivi;

e) segnala eventuali anomalie, incongruenze o scostamenti e predispone gli elementi tecnici necessari per eventuali richieste di chiarimento, approfondimento o rettifica da rivolgere al gestore;
f) partecipa, quando richiesto dall'Amministrazione, agli incontri tecnici con il gestore e supporta il Comune nella relativa interlocuzione;
g) verifica il conseguimento degli obiettivi di risparmio e di miglioramento delle prestazioni energetiche previsti dalla documentazione contrattuale;
h) supporta l'Amministrazione nell'analisi dell'andamento e degli scostamenti della spesa relativa ai servizi energetici, con particolare riferimento alla Convenzione CONSIP SIE 4, fornendo gli elementi tecnico-economici utili alla programmazione finanziaria dell'Ente, ferma restando la possibilità di affidare separatamente la predisposizione e l'aggiornamento del budget energetico comunale secondo quanto previsto dall'articolo 6.

B. Monitoraggio dei consumi

L'Energy Manager provvede a:

a) acquisire, organizzare e analizzare i dati relativi ai consumi e ai costi dei diversi vettori energetici utilizzati dal Comune;
b) mantenere un **quadro unitario e aggiornato dei consumi energetici del patrimonio comunale**, anche attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi e di monitoraggio disponibili;
c) analizzare gli andamenti storici e confrontare consumi, costi e principali indicatori di prestazione;
d) individuare scostamenti, consumi anomali o situazioni meritevoli di approfondimento, segnalandole tempestivamente all'Amministrazione;
e) supportare il Comune nella verifica della coerenza tra dati di consumo, fatturazioni, consistenza e utilizzo degli immobili e modalità di esercizio degli impianti;
f) predisporre indicatori e rappresentazioni sintetiche utili alla conoscenza e alla programmazione energetica dell'Ente.

C. Ottimizzazione della gestione energetica del Patrimonio comunale

L'Energy Manager supporta l'Amministrazione nell'individuazione e nell'attuazione di misure di ottimizzazione gestionale, anche mediante:

a) analisi degli orari e delle modalità di funzionamento degli impianti termici e di climatizzazione in relazione all'effettivo utilizzo degli edifici;
b) valutazione dei livelli di servizio e dei parametri di comfort in rapporto ai consumi energetici;
c) individuazione di possibili regolazioni, modifiche organizzative o gestionali finalizzate alla riduzione dei consumi, nel rispetto delle condizioni di utilizzo e di comfort degli immobili;
d) valutazione degli effetti energetici ed economici derivanti da modifiche nell'utilizzo degli edifici, variazioni delle superfici o volumetrie servite, aperture, chiusure, trasferimenti di attività o altre modifiche del patrimonio;
e) verifica periodica dell'adeguatezza delle modalità di erogazione dei servizi energetici rispetto alle effettive esigenze dell'Ente.

D. Efficientamento energetico e programmazione degli interventi

L'Energy Manager:

a) individua e propone possibili interventi di efficientamento energetico degli edifici e degli impianti comunali;
b) effettua valutazioni preliminari della loro efficacia, priorità, fattibilità e convenienza tecnico-economica;
c) supporta l'Amministrazione nella definizione delle priorità di intervento e nella programmazione delle relative risorse;

d) esamina e valuta le proposte di efficientamento formulate dal gestore del SIE 4 o da altri soggetti;
e) verifica, sotto il profilo tecnico ed energetico, le **diagnosi energetiche, gli attestati e gli altri elaborati** che il gestore sia tenuto a produrre nell'ambito del SIE 4, formulando eventuali osservazioni;
f) supporta gli uffici nella valutazione preliminare di ulteriori interventi e iniziative di efficientamento.

E. Fonti energetiche rinnovabili

L'Energy Manager supporta l'Amministrazione nella gestione energetica degli **impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER)** e, in particolare:

a) monitora, sulla base dei dati disponibili, la produzione degli impianti FER comunali, con particolare riferimento agli impianti fotovoltaici;
b) verifica l'andamento della produzione e segnala eventuali scostamenti o anomalie meritevoli di approfondimento;
c) supporta l'Amministrazione nelle valutazioni relative all'ottimizzazione dell'autoconsumo e all'eventuale sviluppo di nuovi impianti;
d) formula valutazioni preliminari sulle opportunità connesse a nuove forme di produzione, autoconsumo e condivisione dell'energia, comprese le Comunità Energetiche Rinnovabili **(CER)** e le altre configurazioni di autoconsumo diffuso, ferme restando le prestazioni specialistiche escluse dal corrispettivo ai sensi dell'articolo 7.

F. PAESC, incentivi e programmazione energetico-ambientale

L'Energy Manager assicura il supporto tecnico all'Amministrazione:

a) nell'attuazione e nel monitoraggio delle azioni del **PAESC** attinenti alla gestione energetica del patrimonio comunale;
b) nella raccolta e nell'elaborazione dei dati energetici necessari al monitoraggio delle azioni di competenza dell'Ente;
c) nell'individuazione di opportunità di finanziamento e incentivazione degli interventi di efficientamento energetico e sviluppo delle FER;
d) nella valutazione preliminare dell'accessibilità e della convenienza di strumenti quali **Conto Termico** e altri programmi di incentivazione o finanziamento;
e) nella predisposizione degli elementi tecnici necessari alla programmazione energetica dell'Ente;
f) nel supporto all'aggiornamento dell'Allegato Energetico-Ambientale al Regolamento Edilizio comunale, previsto nell'ambito delle azioni del PAESC, mediante ricognizione della normativa e degli indirizzi tecnici sopravvenuti, verifica dei contenuti vigenti e predisposizione, per i profili energetici e ambientali di competenza, di una proposta tecnica di aggiornamento da sviluppare in raccordo con gli uffici comunali interessati.

2. Le attività sopra indicate comprendono le analisi, le verifiche, le valutazioni preliminari, la predisposizione di note e pareri tecnici, la formulazione di proposte e il supporto agli uffici strettamente connessi allo svolgimento delle funzioni di Energy Manager.
3. **I singoli contratti attuativi individueranno, nell'ambito delle prestazioni sopra descritte, le attività da svolgere nel relativo periodo, nonché le eventuali priorità e scadenze operative.**
4. Qualora, nel corso dell'esecuzione, emerga la necessità di prestazioni professionali specialistiche autonome non ricomprese nel presente Capitolato o nel contratto attuativo di riferimento, l'affidatario è tenuto a segnalarlo preventivamente all'Amministrazione e non potrà procedere al relativo svolgimento senza specifica autorizzazione o distinto affidamento.
5. Le attività di assistenza continuativa all'Amministrazione, supporto alla gestione e al controllo della Convenzione CONSIP SIE 4 e monitoraggio ordinario dei consumi e dei costi energetici

costituiscono, quando affidate, un'unica prestazione integrata, remunerata mediante il relativo corrispettivo unitario previsto nell'**Allegato E**.

6. Le ulteriori attività individuate nell'Allegato E, comprese quelle di prima valutazione tecnico-economica e formulazione di proposte preliminari di carattere orientativo, sopralluogo, programmazione energetica e predisposizione o aggiornamento del budget energetico comunale, possono essere affidate separatamente, secondo le esigenze e le disponibilità finanziarie dell'Amministrazione.
7. Resta esclusa qualsiasi duplicazione dei corrispettivi per attività già comprese nelle prestazioni affidate.

Articolo 5 – Fase iniziale di presa in carico e relazione ricognitiva

1. In occasione dell'avvio del **primo contratto attuativo**, l'Energy Manager dovrà svolgere una fase iniziale di **presa in carico e ricognizione della situazione energetica dell'Ente**, finalizzata ad acquisire gli elementi conoscitivi necessari per il successivo svolgimento delle prestazioni previste nell'ambito dell'accordo quadro.
2. In tale fase l'affidatario provvederà, in particolare:
 a) all'acquisizione e all'esame della documentazione energetica e contrattuale disponibile, con particolare riferimento alla **Convenzione CONSIP SIE 4**, all'Ordinativo Principale di Fornitura, al Piano Tecnico Economico e alla relativa documentazione tecnica ed economica;
 b) **alla ricognizione generale del patrimonio energetico comunale**, comprendente edifici, impianti, utenze energetiche e impianti di produzione da fonti rinnovabili, con specifico approfondimento degli immobili, degli impianti e dei servizi ricompresi nella Convenzione CONSIP SIE 4;
 c) all'acquisizione e alla prima analisi dei **dati storici** disponibili relativi a consumi, costi e produzione di energia da fonti rinnovabili;
 d) alla **verifica** dei sistemi di monitoraggio, telecontrollo e delle altre fonti informative disponibili presso l'Amministrazione;
 e) all'individuazione della documentazione o dei dati eventualmente mancanti o meritevoli di integrazione;
 f) allo svolgimento dei primi incontri di coordinamento con il **RUP, il DEC, il Supervisore**, gli uffici comunali interessati e, ove necessario, con il gestore del SIE 4;
 g) all'individuazione delle prime eventuali anomalie, criticità e aree prioritarie di approfondimento.
3. La fase iniziale dovrà concludersi con la predisposizione di una **relazione ricognitiva**, contenente almeno:
 a) il quadro sintetico della situazione energetica del patrimonio comunale sulla base dei dati disponibili;
 b) la documentazione acquisita e l'indicazione degli eventuali dati o documenti da integrare;
 c) una prima rappresentazione dei consumi, dei costi energetici e, ove disponibili, della produzione degli impianti FER;
 d) le principali criticità o anomalie riscontrate;
 e) le questioni relative alla gestione della Convenzione SIE 4 che richiedano prioritario approfondimento;
 f) le principali attività e priorità operative proposte per la **prosecuzione delle prestazioni nell'ambito dei successivi contratti attuativi**.
4. La relazione sarà illustrata all'Amministrazione e potrà essere integrata o aggiornata sulla base delle osservazioni formulate dal RUP, dal DEC e dagli uffici competenti.
5. La relazione ricognitiva dovrà essere trasmessa all'Amministrazione **entro 45 giorni dalla data effettiva di avvio del primo contratto attuativo**. Qualora l'acquisizione di documenti o dati indispensabili dipenda dall'Amministrazione, dal gestore del SIE 4 o da altri soggetti terzi e

non sia possibile rispettare tale termine per cause non imputabili all'affidatario, il **RUP, sentito il DEC**, potrà concordare un diverso termine per la conclusione della fase ricognitiva.

6. La fase iniziale di cui al presente articolo costituisce una **prestazione unitaria**, il cui svolgimento e relativo corrispettivo non sono determinati in proporzione alla sua durata temporale, anche qualora, per effetto della data effettiva di avvio del primo contratto attuativo, la stessa si concluda nell'anno successivo. La prestazione iniziale di ricognizione è distinta dalle successive attività ordinarie di assistenza, controllo e monitoraggio di cui all'articolo 6 e non comporta duplicazione dei relativi corrispettivi.

Articolo 6 – Prestazioni ordinarie e ulteriori attività attivabili

1. Le prestazioni previste dal presente Capitolato sono affidate mediante uno o più contratti attuativi, in relazione alle effettive esigenze dell'Amministrazione, alle priorità individuate e alle disponibilità finanziarie, secondo le condizioni stabilite dall'accordo quadro e i prezzi unitari previsti nell'Allegato E.

A. Servizio ordinario integrato di Energy Manager – Attività, periodicità e corrispettivo

2. Il servizio ordinario integrato di Energy Manager, ove affidato, comprende le attività di assistenza tecnica continuativa all'Amministrazione, supporto alla gestione e al controllo della Convenzione CONSIP SIE 4 e monitoraggio energetico del patrimonio comunale, con particolare riferimento:
 a) al supporto tecnico al RUP, al DEC, al Supervisore della Convenzione SIE 4 e agli uffici comunali competenti, nonché al coordinamento con i soggetti coinvolti nella gestione energetica dell'Ente;
 b) all'esame della documentazione tecnica ed economica del gestore SIE 4 e alla verifica tecnico-economica delle rendicontazioni e delle fatturazioni, con particolare attenzione ai consumi, ai parametri contrattuali, ai periodi e agli orari di erogazione dei servizi, alle revisioni prezzi, ai conguagli, alle compensazioni e agli altri elementi rilevanti per la determinazione dei corrispettivi;
 c) alla verifica della coerenza degli importi rendicontati con le condizioni contrattuali e con i dati disponibili, anche mediante ricostruzione dei relativi criteri di calcolo, individuazione di eventuali scostamenti e formulazione delle osservazioni tecniche necessarie;
 d) al supporto nelle interlocuzioni con il gestore SIE 4, comprese la formulazione di richieste di chiarimento, approfondimento o rettifica, la valutazione delle risposte ricevute e gli eventuali solleciti;
 e) al monitoraggio periodico dei consumi e dei costi energetici del patrimonio comunale, dei principali indicatori energetici e, ove disponibili, dei dati di produzione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili;
 f) all'aggiornamento del quadro informativo energetico comunale, in formato aperto e modificabile, sulla base dei dati acquisiti e delle informazioni disponibili;
 g) all'esame delle modalità di funzionamento degli impianti e delle eventuali variazioni delle condizioni di esercizio suscettibili di incidere sui consumi, sui costi e sui livelli di servizio;
 h) alla segnalazione tempestiva di anomalie, criticità e scostamenti significativi, con formulazione delle prime indicazioni tecniche e operative utili all'Amministrazione;
 i) alla partecipazione agli incontri ordinari di coordinamento con gli uffici comunali e, quando richiesto, agli incontri tecnici con il gestore SIE 4.
3. Per ciascuna annualità completa nella quale sia affidato il servizio ordinario integrato, l'affidatario assicura:
 a) la verifica delle rendicontazioni periodiche della Convenzione SIE 4 riferite al periodo di servizio affidato, con restituzione degli esiti mediante sintetiche note

tecniche da trasmettere in tempi compatibili con le scadenze amministrative connesse alla liquidazione delle fatture;

b) l'aggiornamento almeno trimestrale del quadro informativo dei consumi e dei costi energetici comunali, con evidenza delle principali anomalie e degli scostamenti rilevati;
c) almeno quattro incontri ordinari di coordinamento con il RUP, il DEC, il Supervisore e/o gli uffici interessati, in presenza o da remoto, oltre alle ulteriori interlocuzioni ragionevolmente necessarie in relazione alle attività affidate.
d) La segnalazione tempestiva all'Amministrazione delle anomalie e degli scostamenti significativi rilevati, senza attendere le scadenze periodiche delle verifiche o degli aggiornamenti.

4. Il servizio ordinario integrato è remunerato mediante il corrispettivo unitario mensile previsto nell'Allegato E, comprensivo delle attività, degli incontri e degli elaborati indicati nei commi precedenti. Non sono riconosciuti ulteriori compensi per le singole rendicontazioni verificate, gli aggiornamenti periodici, le interlocuzioni con il gestore e le altre attività ordinarie comprese nella prestazione.

B. Prestazioni ulteriori attivabili mediante contratti attuativi

5. L'Amministrazione può affidare separatamente, mediante i contratti attuativi, le seguenti prestazioni ulteriori, individuate e valorizzate nell'Allegato E:
 a) sopralluoghi tecnici presso edifici e impianti comunali;
 b) prime valutazioni tecnico-economiche e proposte preliminari, di carattere orientativo e non esaustivo, relative a specifiche problematiche energetiche, possibili ottimizzazioni gestionali o ipotesi di interventi di efficientamento, finalizzate a fornire indicazioni di massima e spunti per eventuali successivi approfondimenti, senza comportare analisi dettagliate o studi di fattibilità strutturati;
 c) verifica e relazione annuale sulla gestione energetica comunale, comprensiva della valutazione complessiva dell'adeguatezza tecnico-economica dell'assetto dei servizi energetici;
 d) supporto tecnico al monitoraggio di specifiche azioni del PAESC;
 e) supporto tecnico all'aggiornamento dell'Allegato Energetico-Ambientale al Regolamento Edilizio comunale;
 f) valutazione preliminare delle opportunità di incentivazione e finanziamento;
 g) predisposizione e aggiornamento del budget energetico comunale;
 h) predisposizione della relazione finale riepilogativa del servizio.
6. Le prestazioni ulteriori di cui al comma 5 sono eseguite esclusivamente quando espressamente affidate mediante un contratto attuativo, che ne individua l'oggetto, le quantità, gli eventuali elaborati, le scadenze e i relativi corrispettivi. La loro previsione nell'Allegato E non comporta alcun obbligo di attivazione né attribuisce all'affidatario un diritto a quantitativi minimi.
7. La verifica e relazione annuale di cui al comma 5, lettera c), ove affidata, è predisposta sulla base delle informazioni, delle verifiche e degli elaborati disponibili e comprende almeno:
 a) la sintesi dell'andamento dei consumi e dei costi energetici;
 b) le principali risultanze delle verifiche relative alla Convenzione SIE 4;
 c) le anomalie e le criticità rilevate e il relativo stato di gestione;
 d) l'andamento della produzione degli impianti FER, sulla base dei dati disponibili;
 e) le attività di ottimizzazione effettuate o proposte e gli interventi di efficientamento ritenuti prioritari;
 f) le opportunità di incentivazione o finanziamento individuate;

g) lo stato delle attività pertinenti al PAESC, compreso l'eventuale avanzamento dell'aggiornamento dell'Allegato Energetico-Ambientale al Regolamento Edilizio comunale;
h) la valutazione dell'adeguatezza tecnico-economica dell'assetto dei servizi energetici rispetto alle esigenze dell'Ente e all'evoluzione del patrimonio comunale, comprese le eventuali esigenze di aggiornamento del PTE o di modifica delle modalità di erogazione dei servizi;
i) l'individuazione delle priorità operative per i successivi 12–36 mesi;

8. Ove espressamente affidata mediante il relativo contratto attuativo, la verifica e relazione annuale è trasmessa all'Amministrazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e illustrata agli uffici competenti. Essa è predisposta utilizzando le informazioni e gli elaborati già disponibili e non comporta la ripetizione delle verifiche e delle attività tecniche già eseguite e autonomamente remunerate.

C. Disposizioni comuni e obblighi di esecuzione

9. Qualora il servizio ordinario integrato sia affidato per un periodo **inferiore all'annualità** completa, il contenuto e la periodicità delle relative attività sono definiti nel contratto attuativo in misura proporzionata e coerente con la durata del servizio, fermo restando il rispetto degli obblighi di tempestività, continuità e supporto tecnico nel periodo di esecuzione.
10. Nell'ambito del servizio ordinario integrato e, per le altre prestazioni, limitatamente alle questioni connesse alle attività affidate e in corso di esecuzione, l'affidatario assicura un primo riscontro, anche interlocutorio, alle richieste ordinarie entro cinque giorni lavorativi e alle questioni segnalate dall'Amministrazione come urgenti entro due giorni lavorativi, fatti salvi i casi che richiedano ulteriori approfondimenti o l'acquisizione di documentazione da soggetti terzi.
11. La relazione finale riepilogativa, ove affidata nell'ambito dell'ultimo contratto attuativo, è trasmessa entro il termine indicato nel medesimo contratto e comunque non oltre sessanta giorni dalla conclusione delle relative prestazioni. L'obbligo di trasmissione permane anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale.
12. Restano comprese nelle prestazioni affidate le attività di analisi, verifica, valutazione e supporto tecnico ordinario necessarie al relativo svolgimento. Le prestazioni autonomamente remunerabili non possono riguardare attività già comprese nel corrispettivo di altre prestazioni affidate, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 in materia di prestazioni specialistiche non comprese.

Articolo 7 – Prestazioni specialistiche non comprese nel corrispettivo

1. Non sono comprese nel corrispettivo dei contratti attuativi le prestazioni professionali specialistiche autonome che, per natura, complessità o livello di approfondimento, eccedano le ordinarie attività di analisi, monitoraggio, valutazione, proposta e supporto tecnico proprie delle funzioni di Energy Manager disciplinate dal presente Capitolato.
2. Rientrano, in particolare, tra le prestazioni non comprese:
 a) la redazione ex novo di diagnosi energetiche complete relative a singoli edifici o impianti;
 b) la redazione o l'aggiornamento degli Attestati di Prestazione Energetica (APE), quando comportino una specifica attività professionale di certificazione;
 c) la progettazione di interventi, nonché le attività di direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo e verifica della progettazione;
 d) la redazione di computi metrici estimativi, capitolati tecnici o altra documentazione progettuale relativa a specifici interventi;
 e) la predisposizione completa e la gestione di domande di finanziamento, Conto Termico o altre pratiche di incentivazione che richiedano un'attività istruttoria specialistica autonoma;

f) la predisposizione di studi di fattibilità completi e le attività tecniche relative alla costituzione o gestione di Comunità Energetiche Rinnovabili (**CER**) o di altre configurazioni energetiche complesse;
g) l'esecuzione di campagne di misura, termografie, verifiche strumentali o altre indagini specialistiche che richiedano specifiche apparecchiature o attività dedicate;
h) la progettazione e il dimensionamento di nuovi impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili;
i) perizie o consulenze tecniche specialistiche nell'ambito di contenziosi;
j) la ricostruzione o revisione sistematica della fatturazione relativa a periodi antecedenti all'avvio dell'incarico;
k) la redazione completa della documentazione tecnica relativa a procedure di affidamento o altre prestazioni professionali specialistiche ulteriori rispetto all'ordinario supporto dell'Energy Manager.

3. Restano in ogni caso comprese nelle prestazioni affidate mediante i contratti attuativi le attività **preliminari di analisi e valutazione, individuazione delle esigenze e delle opportunità, formulazione di proposte e supporto decisionale all'Amministrazione**, anche quando dalle stesse possa emergere la necessità di una successiva prestazione specialistica.
4. Resta altresì compresa l'attività di **esame, verifica e valutazione tecnica di elaborati, diagnosi, APE, progetti, proposte o altra documentazione predisposta dal gestore del SIE 4 o da altri soggetti**, quando tale attività rientri nelle ordinarie funzioni di controllo e supporto tecnico previste dal presente Capitolato e dal contratto attuativo di riferimento.
5. Qualora, nel corso dell'esecuzione di un contratto attuativo, emerga la necessità di una prestazione non compresa nel relativo corrispettivo, l'affidatario dovrà darne preventiva comunicazione al RUP e al DEC, specificandone l'oggetto, le finalità e le ragioni per le quali la prestazione eccede le attività ordinarie previste dal presente Capitolato.
6. La prestazione non potrà essere eseguita né fatturata nell'ambito del contratto attuativo in corso senza una preventiva e specifica determinazione dell'Amministrazione e, ove necessario, dovrà essere oggetto di **autonomo affidamento nel rispetto della normativa vigente**.

Articolo 8 – Modalità di svolgimento del servizio e rapporti con l'Amministrazione

1. Le prestazioni sono affidate sulla base delle attività, degli obblighi, delle periodicità e dei risultati previsti dal presente Capitolato per le **prestazioni effettivamente attivate e dai singoli contratti attuativi**. I relativi corrispettivi sono determinati mediante applicazione dei prezzi unitari dell'Allegato E e non in funzione del numero di ore impiegate dall'affidatario.
2. L'affidatario organizza autonomamente la propria attività, assicurando la disponibilità, la presenza e l'impegno professionale necessari al corretto e tempestivo svolgimento delle prestazioni affidate, nel rispetto delle scadenze, degli adempimenti e degli obiettivi previsti dal presente Capitolato e dai relativi contratti attuativi.
3. Le attività potranno essere svolte presso la sede dell'affidatario, presso gli uffici comunali, presso gli immobili e gli impianti dell'Ente o da remoto, in relazione alla natura delle prestazioni da eseguire. L'affidatario dovrà comunque garantire la presenza in loco ogniqualvolta essa risulti necessaria per sopralluoghi, incontri, verifiche o altre attività che non possano essere adeguatamente svolte a distanza.
4. L'affidatario opererà in raccordo con il **RUP, il DEC, il Supervisore della Convenzione CONSIP SIE 4 e gli uffici comunali competenti**, assicurando la necessaria collaborazione e partecipando agli incontri tecnici con il gestore del SIE 4 o con altri soggetti coinvolti, quando richiesto dall'Amministrazione.
5. L'Amministrazione metterà a disposizione dell'affidatario, nei limiti di quanto disponibile e necessario allo svolgimento delle prestazioni, la documentazione, i dati e le informazioni in proprio possesso e favorirà l'accesso ai sistemi informativi, di monitoraggio e telecontrollo

utilizzabili ai fini del servizio, secondo le modalità consentite dai relativi sistemi e rapporti contrattuali.

6. L'affidatario dovrà utilizzare prioritariamente i **dati, gli strumenti e i sistemi di monitoraggio già disponibili** presso l'Amministrazione o messi a disposizione dai gestori dei servizi energetici, evitando duplicazioni non necessarie di sistemi informativi o attività di rilevazione già previste nell'ambito di altri rapporti contrattuali.
7. Gli elaborati, le note, i report, le banche dati e gli altri documenti prodotti nell'ambito dei contratti attuativi dovranno essere trasmessi all'Amministrazione in **formato digitale aperto e modificabile**, ove compatibile con la natura del documento, oltre che in formato PDF quando opportuno, e rimarranno nella piena disponibilità del Comune.
8. L'affidatario è tenuto a informare tempestivamente il RUP e il DEC di eventuali circostanze che possano incidere sul regolare svolgimento delle attività, sul rispetto delle scadenze o sul conseguimento degli obiettivi del servizio.
9. Le modalità operative di dettaglio, le priorità, le scadenze e gli eventuali output specifici potranno essere **ulteriormente precisati nei singoli contratti attuativi**, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'accordo quadro e dal presente Capitolato.

Articolo 9 – Durata dell'accordo quadro e dei contratti attuativi

1. L'accordo quadro avrà durata di **48 mesi**, decorrenti dalla data di effettivo avvio dell'esecuzione, formalmente individuata negli atti di affidamento e di stipulazione.
2. Nel corso del periodo di validità dell'accordo quadro, il Comune potrà affidare all'operatore economico aggiudicatario uno o più contratti attuativi, in relazione alle proprie effettive esigenze, alle disponibilità finanziarie e alle priorità individuate dall'Amministrazione.
3. La durata dell'accordo quadro costituisce esclusivamente il periodo entro il quale potranno essere affidati i contratti attuativi e non comporta alcun obbligo per l'Amministrazione di utilizzare l'accordo per l'intero periodo né di affidare prestazioni per l'intero valore massimo previsto.
4. L'Amministrazione prevede, in una prima fase, di attivare le prestazioni necessarie ad assicurare lo svolgimento del servizio di Energy Manager per un periodo indicativo di 24 mesi, mediante uno o più contratti attuativi. Sulla base delle esigenze dell'Ente, dell'andamento delle prestazioni, dei risultati conseguiti e delle disponibilità finanziarie, il Comune si riserva la possibilità di affidare ulteriori contratti attuativi nel restante periodo di validità dell'accordo quadro, senza necessità di rinnovo o proroga dello stesso.
5. La durata, la decorrenza e il termine di esecuzione di ciascun contratto attuativo saranno stabiliti nei relativi atti di affidamento, in funzione delle prestazioni richieste.
6. La scadenza dell'accordo quadro non pregiudica la regolare conclusione dei contratti attuativi affidati durante il suo periodo di validità, che potranno proseguire fino al completamento delle prestazioni ivi previste, nei termini stabiliti nei relativi atti.

Articolo 10 – Corrispettivo e modalità di pagamento

1. Il valore massimo complessivo dell'accordo quadro è pari a **€ 63.500,00**, al netto dell'IVA e degli eventuali oneri previdenziali e assistenziali di legge. Tale importo costituisce il limite massimo delle prestazioni affidabili mediante i contratti attuativi nel periodo di validità dell'accordo quadro e **non rappresenta un corrispettivo garantito all'affidatario**.
2. Ai fini della programmazione del fabbisogno, il valore massimo dell'accordo quadro è indicativamente articolato come segue:

Periodo	Importo massimo stimato
Novembre 2026 – 31/12/2026	€ 3.500,00
Anno 2027	€ 15.000,00
Anno 2028	€ 15.000,00
Anno 2029	€ 15.000,00

01/01/2030 – novembre 2030	€ 15.000,00
Valore massimo complessivo	**€ 63.500,00**

La predetta ripartizione ha carattere esclusivamente previsionale, ai fini della programmazione del fabbisogno per esercizio finanziario, e non costituisce un programma vincolante di affidamento delle prestazioni. I periodi indicati nella tabella non determinano la decorrenza né la scadenza dell'accordo quadro, che restano disciplinate dall'articolo 9 del presente Capitolato. Gli importi e i periodi di esecuzione dei singoli contratti attuativi saranno determinati in relazione alle effettive esigenze dell'Amministrazione, alle priorità individuate e alle disponibilità finanziarie, anche tenendo conto della prevista attivazione iniziale del servizio per un periodo indicativo di 24 mesi, fermo restando il valore massimo complessivo dell'accordo quadro.

3. Le condizioni economiche applicabili ai contratti attuativi saranno quelle risultanti dal **preventivo economico presentato dall'affidatario e accettato dall'Amministrazione** in sede di affidamento dell'accordo quadro, fatto salvo quanto previsto in materia di revisione dei prezzi.
4. L'importo di ciascun contratto attuativo sarà determinato in relazione alla durata e alle prestazioni effettivamente affidate, nel rispetto delle condizioni economiche dell'accordo quadro e senza che l'affidatario possa vantare alcun diritto al raggiungimento degli importi indicativi di cui al comma 2 o del valore massimo complessivo dell'accordo.
5. Il corrispettivo relativo al **primo contratto attuativo** è determinato sulla base delle prestazioni effettivamente affidate, comprendenti la fase iniziale di presa in carico e ricognizione di cui all'articolo 5 e le eventuali ulteriori attività espressamente previste nel contratto attuativo. La prestazione iniziale di ricognizione è remunerata a corpo, secondo il prezzo unitario previsto nell'Allegato E, indipendentemente dalla durata necessaria alla sua esecuzione. Il relativo pagamento è effettuato successivamente alla trasmissione della relazione ricognitiva e alla verifica della regolare esecuzione da parte del DEC.
6. Per i contratti attuativi riferiti ad **annualità complete di servizio**, il corrispettivo del servizio ordinario integrato sarà liquidato in **rate trimestrali posticipate**, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni svolte nel periodo di riferimento. Le ulteriori prestazioni autonomamente affidate saranno liquidate a seguito della relativa esecuzione e della verifica di regolarità, secondo le modalità stabilite nel contratto attuativo.
7. Per i contratti attuativi di durata inferiore all'annualità, le modalità e la periodicità dei pagamenti saranno definite nel relativo contratto attuativo, in relazione alla durata, alle prestazioni richieste e agli eventuali risultati o elaborati previsti.
8. In ogni caso, la liquidazione dei corrispettivi è subordinata all'effettivo svolgimento delle prestazioni affidate, al rispetto degli obblighi, delle scadenze e dei risultati previsti dal presente Capitolato per le prestazioni attivate e dal relativo contratto attuativo, nonché alla verifica **della regolare esecuzione da parte del DEC**.
9. In occasione dell'ultimo contratto attuativo, ove sia prevista la relazione finale di cui all'art. 6, la liquidazione dell'ultima quota del corrispettivo sarà subordinata alla relativa trasmissione e alla verifica della regolare esecuzione.
10. I prezzi unitari delle prestazioni individuate nell'Allegato E si intendono **onnicomprensivi** di tutte le attività, delle spese e degli oneri necessari alla relativa esecuzione, compresi gli incontri, gli spostamenti e le attività accessorie previste per ciascuna prestazione. Le attività autonomamente individuate e valorizzate nell'Allegato E sono remunerate esclusivamente quando espressamente affidate mediante i contratti attuativi. Non sono riconosciuti ulteriori compensi, rimborsi o indennità per attività già comprese nei corrispettivi delle prestazioni affidate, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 per le prestazioni specialistiche non comprese.
11. Le fatture potranno essere emesse esclusivamente a seguito della maturazione delle relative prestazioni e secondo le modalità previste dal singolo contratto attuativo. Dovranno riportare il **CIG e gli ulteriori riferimenti indicati dall'Amministrazione**, nel rispetto della normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 11 – Revisione prezzi

1. L'accordo quadro e i relativi contratti attuativi sono soggetti alla disciplina della **revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023 e all'Allegato II.2-bis al medesimo decreto**, secondo le condizioni, le modalità e i limiti ivi previsti.
2. La revisione dei prezzi opera al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa vigente, in relazione alle variazioni degli indici applicabili alla tipologia di servizio oggetto dell'accordo quadro e dei relativi contratti attuativi.
3. Ai fini dell'applicazione della revisione sarà individuato, negli atti di affidamento dell'accordo quadro, **l'indice ISTAT maggiormente rappresentativo delle prestazioni oggetto del servizio**, tra quelli previsti dalla disciplina vigente.
4. La revisione si applica, ricorrendone i presupposti, alle **prestazioni ancora da eseguire nell'ambito dei contratti attuativi interessati**, secondo quanto previsto dall'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato II.2-bis.
5. L'eventuale revisione dei prezzi sarà applicata nel rispetto del valore e delle condizioni dell'accordo quadro, secondo quanto consentito dalla normativa vigente, e non potrà determinare modifiche tali da alterarne la natura generale o quella dei relativi contratti attuativi.

Articolo 12 – Obblighi e responsabilità dell'affidatario

1. L'affidatario è tenuto ad eseguire le prestazioni affidate nell'ambito dell'accordo quadro e dei relativi contratti attuativi con la diligenza, competenza e professionalità richieste dalla natura delle attività, nel rispetto del presente Capitolato, dell'accordo quadro, dei singoli contratti attuativi, della proposta metodologica e organizzativa presentata in sede di affidamento e della normativa vigente.
2. L'affidatario è tenuto, in particolare, a:
 a) assicurare la continuità e la regolarità del servizio e il rispetto delle scadenze previste dal presente Capitolato;
 b) garantire che le funzioni di Energy Manager siano svolte dal professionista nominativamente individuato in sede di affidamento e in possesso della certificazione **EGE – settore civile – UNI CEI 11339:2023**, in corso di validità per tutta la durata dell'incarico;
 c) comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni circostanza che possa incidere sul regolare svolgimento del servizio o sul rispetto delle scadenze;
 d) collaborare con il RUP, il Supervisore della Convenzione SIE 4 e gli uffici comunali interessati, fornendo le informazioni, i chiarimenti e la documentazione necessari nell'ambito delle attività affidate;
 e) segnalare tempestivamente eventuali **anomalie, criticità, incongruenze o possibili inadempimenti** rilevati nello svolgimento dell'incarico, senza attendere le scadenze periodiche della reportistica;
 f) utilizzare la documentazione, i dati e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del servizio, assicurandone la corretta gestione e conservazione;
 g) assicurare che gli elaborati e le valutazioni prodotti nell'ambito dell'incarico siano fondati sui dati e sulla documentazione disponibili, evidenziando eventuali limiti, carenze informative o elementi di incertezza suscettibili di incidere sulle conclusioni formulate;
 h) mantenere per tutta la durata del rapporto i requisiti prescritti per l'affidamento e comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione rilevante;
 i) osservare gli obblighi applicabili in materia di sicurezza, previdenza, assistenza, regolarità contributiva e fiscale e ogni altro obbligo derivante dalla normativa vigente in relazione alla propria organizzazione;
 j) rispettare gli obblighi in materia di **tracciabilità dei flussi finanziari** di cui alla legge n. 136/2010;

k) rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dal Patto d'Integrità del Comune di Beinasco;
l) evitare situazioni di **conflitto di interessi**, anche potenziale, e comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'eventuale insorgenza di circostanze suscettibili di compromettere l'indipendenza e l'imparzialità delle valutazioni richieste.

3. L'affidatario dovrà mantenere, per tutta la durata dell'accordo quadro e dei relativi contratti attuativi, adeguata **copertura assicurativa** per la responsabilità civile professionale, commisurata alla natura delle attività svolte, e produrre la relativa documentazione su richiesta dell'Amministrazione.
4. L'affidatario dovrà garantire la **continuità del professionista** nominativamente individuato per lo svolgimento delle funzioni di Energy Manager. L'eventuale sostituzione potrà avvenire esclusivamente per motivate ragioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione e con altro professionista in possesso dei requisiti richiesti e di qualificazione ed esperienza almeno equivalenti, secondo quanto previsto dagli atti dell'affidamento.
5. In considerazione della natura dell'accordo quadro, che disciplina le condizioni applicabili ai successivi contratti attuativi senza comportare l'immediato affidamento di prestazioni per l'intero valore massimo previsto, non è richiesta la costituzione di una garanzia definitiva autonoma per la stipulazione dell'accordo quadro.
6. **Per ciascun contratto attuativo l'affidatario è tenuto a costituire, prima della relativa sottoscrizione o dell'avvio dell'esecuzione, una garanzia definitiva pari al 5% dell'importo del singolo contratto attuativo**, al netto dell'IVA, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.
7. La garanzia è costituita mediante cauzione o fideiussione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, ed è prestata a tutela dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto attuativo cui si riferisce.
8. La garanzia deve mantenere efficacia fino alla conclusione delle prestazioni oggetto del relativo contratto attuativo e al completamento delle verifiche di regolare esecuzione, secondo le condizioni previste dalla normativa applicabile e dalla documentazione contrattuale.
9. In caso di escussione totale o parziale, l'affidatario è tenuto a reintegrare la garanzia entro il termine assegnato dall'Amministrazione.
10. La costituzione della garanzia definitiva non sostituisce le coperture assicurative previste dal presente articolo, né esonera l'affidatario dalle responsabilità derivanti dall'esecuzione delle prestazioni.

Articolo 13 – Verifica dell'esecuzione del servizio

1. L'Amministrazione verifica il regolare svolgimento delle prestazioni affidate mediante i singoli contratti attuativi e la loro conformità a quanto previsto dall'accordo quadro, dal presente Capitolato, dal relativo contratto attuativo e dalla proposta metodologica e organizzativa presentata dall'affidatario.
2. La verifica dell'esecuzione è effettuata dal **Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)**, distinto dal RUP, con il supporto degli uffici comunali competenti e in raccordo con il RUP per gli aspetti di rispettiva competenza.
3. Ai fini della verifica si terrà conto, in particolare:
 a) dello svolgimento delle prestazioni effettivamente affidate e del rispetto delle relative modalità, periodicità e scadenze;
 b) della trasmissione delle note tecniche relative alle rendicontazioni e fatturazioni SIE 4;
 c) dell'aggiornamento del quadro informativo energetico dell'Ente;
 d) dello svolgimento degli incontri compresi nel servizio ordinario integrato e dei sopralluoghi eventualmente affidati come prestazioni autonome;
 e) della tempestiva segnalazione di anomalie e criticità rilevanti;

f) della predisposizione della relazione ricognitiva iniziale e, ove espressamente affidate, della verifica e relazione annuale e della relazione finale riepilogativa;
g) della qualità, completezza e adeguatezza degli elaborati prodotti rispetto alle finalità del servizio e alle prestazioni affidate;
h) del rispetto dei tempi di risposta e degli ulteriori obblighi previsti dal presente Capitolato e dal contratto attuativo.

4. Il DEC potrà richiedere all'affidatario chiarimenti, integrazioni, documentazione o elementi utili alla verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.
5. **La verifica della regolare esecuzione costituisce presupposto per la liquidazione dei relativi corrispettivi**, secondo quanto previsto dall'art. 10 e dal singolo contratto attuativo.
6. Qualora siano riscontrate prestazioni incomplete, carenti o non conformi, il DEC ne darà comunicazione all'affidatario, assegnando, ove la natura della prestazione lo consenta, un termine congruo per fornire chiarimenti, integrazioni o provvedere alla relativa regolarizzazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo in materia di inadempimenti e penali.

Articolo 14 – Inadempimenti e penali

1. L'affidatario è tenuto al rispetto delle modalità, dei termini e delle prestazioni stabiliti dal presente Capitolato e dai singoli contratti attuativi. In caso di ritardo, omissione o inesatto adempimento imputabile all'affidatario, il DEC procederà alla relativa contestazione, assegnando, ove la natura della prestazione lo consenta, un congruo termine per la regolarizzazione.
2. Ai sensi dell'art. 126 del D.lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidate sono applicate le seguenti penali:
 a) per il ritardo nella trasmissione della **relazione ricognitiva iniziale** di cui all'art. 5, una penale giornaliera pari all'**1 per mille dell'importo netto del contratto attuativo di riferimento** per ogni giorno lavorativo di ritardo;
 b) per la mancata o tardiva effettuazione della **verifica tecnico-economica delle rendicontazioni e fatturazioni SIE 4**, entro il congruo termine di volta in volta comunicato dall'Amministrazione, tenuto conto delle scadenze connesse alla relativa liquidazione nonché della natura e della complessità della documentazione da esaminare, una penale giornaliera pari all'**1,5 per mille dell'importo netto del contratto attuativo di riferimento** per ogni giorno lavorativo di ritardo;
 c) per il ritardo nella trasmissione della verifica e **relazione annuale** sulla gestione energetica comunale o della relazione finale riepilogativa, **ove espressamente affidate nel contratto attuativo**, una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo netto del contratto attuativo di riferimento per ogni giorno lavorativo di ritardo.
3. In caso di mancato rispetto degli ulteriori obblighi, delle prestazioni o dei termini previsti dal presente Capitolato per le attività effettivamente affidate o dal relativo contratto attuativo, compresi quelli concernenti gli incontri, i sopralluoghi eventualmente affidati e i tempi di risposta, il DEC contesta l'inadempimento e, ove la prestazione sia ancora utilmente eseguibile, assegna all'affidatario un congruo termine per provvedere.
4. Qualora il termine assegnato decorra inutilmente, si applica, per ogni giorno lavorativo di ulteriore ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo netto del contratto attuativo di riferimento, fatto salvo il ricorso agli ulteriori rimedi previsti dall'accordo quadro, dal contratto attuativo e dalla normativa vigente in caso di inadempimento grave o reiterato.
5. L'applicazione delle penali è preceduta da contestazione scritta. L'affidatario può presentare le proprie controdeduzioni entro **5 giorni lavorativi** dal ricevimento della contestazione, salvo diverso termine motivatamente assegnato dall'Amministrazione in relazione alla natura della violazione.
6. Le penali non sono applicate qualora il ritardo derivi da cause di forza maggiore, dalla mancata o tardiva disponibilità di dati o documenti necessari da parte dell'Amministrazione, del gestore

del SIE 4 o di altri soggetti terzi, ovvero da altre circostanze non imputabili all'affidatario, purché tempestivamente comunicate e, ove necessario, documentate.

7. Le penali applicate sono detratte dai corrispettivi dovuti all'affidatario nell'ambito del contratto attuativo interessato, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
8. L'importo complessivo delle penali applicate in relazione a ciascun contratto attuativo non può comunque superare il limite previsto dall'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023, calcolato sull'importo netto del relativo contratto attuativo.
9. L'applicazione delle penali non esonera l'affidatario dall'obbligo di adempiere alle prestazioni dovute e non preclude, in presenza di inadempimenti gravi o reiterati, l'esercizio delle ulteriori facoltà previste dall'accordo quadro, dal contratto attuativo e dalla normativa vigente, ivi compresa la risoluzione.

Articolo 15 – Recesso e risoluzione

1. L'Amministrazione può recedere dall'accordo quadro e/o dai singoli contratti attuativi nei casi e secondo le modalità previste dall'articolo 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e dalla normativa vigente.
2. L'accordo quadro e i relativi contratti attuativi possono essere risolti nei casi previsti dall'articolo 122 del D.Lgs. n. 36/2023, dal Codice civile, dal presente Capitolato e dalla restante documentazione contrattuale.
3. Costituiscono, in particolare, gravi inadempimenti suscettibili di determinare la risoluzione del contratto attuativo interessato e, nei casi di particolare gravità o reiterazione, anche dell'accordo quadro:
 a) il mancato avvio delle prestazioni affidate, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dall'Amministrazione;
 b) la grave o reiterata inosservanza delle prestazioni e degli obblighi previsti dal presente Capitolato per le attività effettivamente affidate o dal relativo contratto attuativo, qualora comprometta il regolare svolgimento del servizio;
 c) la reiterata mancata effettuazione delle verifiche tecnico-economiche relative alle rendicontazioni e fatturazioni della Convenzione SIE 4, ove comprese nelle prestazioni affidate, o il mancato rispetto delle relative scadenze, quando ciò determini un significativo pregiudizio per l'Amministrazione;
 d) la mancata predisposizione della relazione ricognitiva iniziale, della verifica e relazione annuale o della relazione finale riepilogativa, ove previste dal contratto attuativo, decorso inutilmente il termine assegnato dall'Amministrazione per provvedere;
 e) la perdita, nel corso dell'accordo quadro o dei relativi contratti attuativi, della certificazione EGE – settore civile – UNI CEI 11339:2023 del professionista incaricato, qualora l'affidatario non provveda, nei termini assegnati dall'Amministrazione, alla sua sostituzione con altro professionista in possesso dei requisiti prescritti;
 f) la sostituzione del professionista individuato per lo svolgimento delle funzioni di Energy Manager senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione;
 g) la violazione degli obblighi di riservatezza o l'utilizzo improprio dei dati, della documentazione o delle informazioni acquisiti nell'esecuzione delle prestazioni;
 h) la sussistenza o sopravvenienza di una situazione di conflitto di interessi incompatibile con l'indipendente svolgimento delle prestazioni, qualora non tempestivamente comunicata o non rimossa;
 i) il venir meno dei requisiti necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 j) la violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nei casi previsti dalla legge;
 k) ogni altro grave o reiterato inadempimento che comprometta l'affidabilità dell'affidatario o il conseguimento delle finalità dell'accordo quadro e dei relativi contratti attuativi.
4. Nei casi in cui l'inadempimento sia suscettibile di regolarizzazione, l'Amministrazione procederà alla preventiva contestazione scritta, assegnando all'affidatario un congruo termine per presentare le proprie controdeduzioni e, ove necessario, per adempiere o rimuovere l'inadempimento.

5. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione nei casi in cui la natura o la gravità dell'inadempimento non consentano la prosecuzione del rapporto, nonché nei casi di risoluzione previsti direttamente dalla legge.
6. In caso di risoluzione per causa imputabile all'affidatario, saranno riconosciuti esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni regolarmente eseguite e utilmente acquisite dall'Amministrazione, previa detrazione delle penali eventualmente applicate e delle ulteriori somme dovute, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
7. In caso di cessazione anticipata del rapporto, per qualsiasi causa, l'affidatario è tenuto a consegnare tempestivamente all'Amministrazione tutta la documentazione, i dati, gli elaborati, i prospetti e i file predisposti o acquisiti nell'ambito dell'incarico, in modo da assicurare la continuità della gestione energetica dell'Ente.

Articolo 16 – Riservatezza, proprietà e disponibilità dei dati e degli elaborati

1. L'affidatario è tenuto a mantenere la massima **riservatezza** sulle informazioni, sui dati, sui documenti e sugli elementi tecnici, amministrativi e organizzativi di cui venga a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione del servizio.
2. Le informazioni acquisite potranno essere utilizzate esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione dell'incarico e non potranno essere comunicate, diffuse o utilizzate per finalità diverse, salvo quanto necessario per lo svolgimento delle prestazioni e nel rispetto della normativa vigente.
3. L'affidatario dovrà adottare idonee misure per assicurare la corretta conservazione e protezione dei dati e della documentazione acquisiti e garantire il rispetto dei medesimi obblighi da parte degli eventuali collaboratori o altri soggetti legittimamente coinvolti nell'esecuzione del servizio.
4. Tutti gli **elaborati, relazioni, note tecniche, prospetti, quadri informativi, banche dati, fogli di calcolo, i modelli di elaborazione e verifica dei corrispettivi della Convenzione CONSIP SIE 4 e ulteriori documenti** predisposti specificamente nell'ambito dell'incarico e remunerati con il corrispettivo contrattuale rimarranno nella piena disponibilità del Comune di Beinasco, che potrà utilizzarli, riprodurli, aggiornarli e integrarli per le proprie finalità istituzionali, anche successivamente alla cessazione del rapporto.
5. Gli elaborati e i dati dovranno essere consegnati, ove compatibile con la loro natura, anche in **formato aperto e modificabile**, in modo da consentirne l'aggiornamento e il successivo utilizzo da parte dell'Amministrazione o di altri soggetti dalla stessa incaricati.
6. Restano salvi i diritti dell'affidatario relativi a metodologie, strumenti, modelli e conoscenze professionali di carattere generale già posseduti o sviluppati indipendentemente dal presente incarico, fermo restando il diritto dell'Amministrazione di utilizzare senza ulteriori oneri gli elaborati e i documenti specificamente prodotti per l'esecuzione del servizio.
7. Alla cessazione del rapporto, per qualsiasi causa, l'affidatario dovrà consegnare all'Amministrazione, in modo ordinato e completo, tutta la documentazione e il patrimonio informativo relativo all'incarico in proprio possesso, assicurando quanto necessario a consentire la **continuità della gestione energetica dell'Ente**.
8. Qualora, nell'esecuzione dell'incarico, l'affidatario sia chiamato a trattare dati personali per conto del Comune, saranno posti in essere gli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente, compresa, ove necessaria, la designazione dell'affidatario quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR**.**

Articolo 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'affidatario assume tutti gli obblighi di **tracciabilità dei flussi finanziari** previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.
2. L'affidatario dovrà utilizzare, per i movimenti finanziari relativi al contratto, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, comunicando all'Amministrazione gli estremi identificativi degli stessi nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto dovranno riportare il **Codice Identificativo di Gara (CIG)** e gli eventuali ulteriori codici richiesti dalla normativa applicabile.
4. La violazione degli obblighi di tracciabilità comporta le conseguenze previste dalla normativa vigente.

Articolo 18 – Esecuzione delle prestazioni, collaboratori e subappalto

1. Le funzioni di **Energy Manager del Comune di Beinasco** dovranno essere svolte personalmente e con continuità dal professionista nominativamente individuato in sede di affidamento, in possesso della certificazione EGE – Esperto in Gestione dell'Energia, settore civile, UNI CEI 11339:2023.
2. L'affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per lo svolgimento di attività di carattere istruttorio, operativo o specialistico connesse all'incarico, fermo restando che il professionista individuato quale Energy Manager dovrà assicurare il **coordinamento, la supervisione e la responsabilità professionale** delle attività svolte nell'ambito del servizio e mantenere personalmente i rapporti con l'Amministrazione per le funzioni affidategli.
3. L'affidatario è tenuto a informare preventivamente gli eventuali collaboratori degli **obblighi di riservatezza** previsti dall'articolo 16 e a garantirne il rispetto anche da parte degli stessi, assicurando che le informazioni, i dati e i documenti acquisiti nell'esecuzione del servizio siano utilizzati esclusivamente per le finalità dell'incarico. Tali obblighi permangono anche dopo la cessazione della collaborazione o del rapporto contrattuale.
4. L'eventuale sostituzione del professionista individuato quale Energy Manager potrà avvenire esclusivamente per **motivate ragioni e previa autorizzazione dell'Amministrazione**, con altro professionista in possesso dei requisiti richiesti dal presente Capitolato e di qualificazioni ed esperienza professionale almeno equivalenti a quelle del soggetto sostituito.
5. L'affidamento a terzi di prestazioni rientranti nell'oggetto del contratto è consentito esclusivamente nei limiti e secondo le condizioni previste dalla **normativa vigente in materia di subappalto**, ferma restando la responsabilità dell'affidatario nei confronti dell'Amministrazione.
6. Non costituisce subappalto il ricorso a collaboratori o consulenti nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi circa lo svolgimento personale delle funzioni di Energy Manager.

Articolo 19 – Controversie e foro competente

1. Eventuali controversie relative all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia, risoluzione o cessazione del contratto saranno preliminarmente sottoposte all'esame delle parti al fine di ricercare, ove possibile, una soluzione bonaria.
2. Per le controversie che non possano essere definite in via bonaria è competente il **Foro di Torino**, fatta salva la giurisdizione del giudice amministrativo nei casi previsti dalla normativa vigente.
3. È escluso il ricorso all'arbitrato, salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge.

Articolo 20 – Trattamento dei dati personali e disposizioni finali

1. I dati personali acquisiti nell'ambito dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto saranno trattati dal Comune di Beinasco, in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di affidamento e alla gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale.
2. Qualora, per l'esecuzione delle prestazioni, l'affidatario sia chiamato a trattare dati personali per conto del Comune, saranno posti in essere gli adempimenti previsti dalla normativa applicabile, compresa, ove necessaria, la designazione dell'affidatario quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. L'affidatario dovrà assicurare

il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati anche da parte dei propri collaboratori e degli altri soggetti legittimamente coinvolti nell'esecuzione del servizio.

3. L'affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e protezione dei dati previsti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale.
4. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), designato dal Titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR, può essere contattato telefonicamente allo 0125.1899500, via e-mail all'indirizzo dpo@isimply.it oppure via PEC all'indirizzo dpoisimply@pec.it. L'informativa dettagliata è disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Beinasco, nella sezione Privacy.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato e dagli altri atti dell'affidamento, si applicano le disposizioni del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, del Codice civile e della restante normativa nazionale ed europea applicabile.
6. Costituiscono parte integrante del rapporto contrattuale, anche se non materialmente allegati al contratto, il presente Capitolato, l'Allegato E – Elenco delle prestazioni e dei prezzi unitari indicativi, il provvedimento di affidamento, il preventivo economico e la proposta metodologica presentati dall'affidatario e accettati dall'Amministrazione, nonché gli ulteriori atti e documenti espressamente richiamati nel contratto o nel provvedimento di affidamento.
7. In caso di contrasto tra le previsioni dei documenti che regolano il rapporto, prevalgono le disposizioni del contratto e del presente Capitolato; il preventivo e la proposta metodologica dell'affidatario trovano applicazione in quanto compatibili con tali disposizioni e, con riferimento alla proposta metodologica, nella misura in cui contengano impegni migliorativi o integrativi accettati dall'Amministrazione.